

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

(ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2024

Owner:	Direttore Generale
Ambito di applicazione:	Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, in forma abbreviata FONDEMAIN
Organo decisionale:	Consiglio di Amministrazione
Fonti di riferimento:	D. Lgs. N. 252/2005 come modificato e integrato dal D. Lgs. N. 147/2018 Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le " <i>Directive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341</i> ".
Modalità di comunicazione:	Il documento viene inviato via <i>e-mail</i> al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, ai Titolari delle Funzioni Fondamentali e alla Funzione di <i>Compliance</i> nonché pubblicato sul sito <i>web</i> del Fondo pensione
Note:	-

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	5
2.1.	ORGANIGRAMMA.....	5
2.2.	ORGANI SOCIALI.....	7
2.3.	FUNZIONI FONDAMENTALI.....	10
2.4.	SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO.....	12
2.5.	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO.....	14
3.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	15
4.	SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI.....	16
5.	POLITICA DI REMUNERAZIONE.....	17

1. INTRODUZIONE

Il Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, in forma abbreviata FONDEMAIN (di seguito, "**Fondo**" o "**FONDEMAIN**"), è una forma pensionistica complementare iscritta all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 142.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita e l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.

Ai sensi dell'Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito "**Decreto**"), tenendo altresì conto della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le "*Directive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341*", il Fondo adotta un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell'attività svolta. Tale sistema è caratterizzato da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei soggetti che contribuisce al funzionamento del Fondo e che assicuri un'efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.

Il presente documento illustra il Sistema di governo del Fondo fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema di controlli adottato, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati dal Fondo in materia di gestione dei rischi e di remunerazione del personale e degli organi sociali.

2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

L'assetto organizzativo di FONDEMAIN è caratterizzato dagli organi sociali e dalle seguenti funzioni, attività/servizi e incarichi affidati in *outsourcing*.

Il Fondo affida in *outsourcing* le seguenti funzioni e attività/servizi:


- funzione di gestione del rischio;
- funzione di revisione interna;
- servizio di gestione amministrativa e ulteriori attività/servizi contabili, logistici, gestionali e di supporto di cui alla legge regionale n. 27/2006;
- funzione finanza;
- funzione di *compliance*;
- servizio di prevenzione e protezione;
- servizio di protezione dei dati.

A questi si aggiungono gli incarichi che il Fondo affida a soggetti terzi per l'espletamento di attività che per normativa o natura devono necessariamente essere esternalizzate:

- incarichi di gestione delle risorse finanziarie;
- incarico di depositario;
- incarico per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

2.1. ORGANIGRAMMA

Si riporta di seguito l'organigramma del Fondo alla data di approvazione del presente documento.



2.2. ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo e le rispettive attribuzioni sono descritti nello Statuto del Fondo, sezione dedicata all'organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi), a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione (CdA);
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale;
- Comitati/Commissioni.

Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati è formata da quaranta componenti eletti o, limitatamente alla componente datori di lavoro, eventualmente anche designati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che costituisce parte integrante dello Statuto del Fondo, dei quali venti in rappresentanza dei lavoratori e venti in rappresentanza dei datori di lavoro.

Le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati sono definite all'art. 16 dello Statuto, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio. In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva il progetto di bilancio predisposto dal CdA;
- delibera sul numero di membri del CdA, sulla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci e sulla determinazione dei loro compensi; inoltre, delibera sulla revoca degli stessi;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci ai sensi del C.C.;
- sull'esclusione degli associati;
- su ogni altra questione sottoposta al suo parere dal CdA, nonché su qualsiasi altra materia ad essa attribuita dal presente Statuto o dalla legge.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio o da almeno la metà dei Delegati e sullo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio, nonché sulla nomina e sui poteri del/dei liquidatore/i. Delibera altresì su ogni altra materia la cui competenza le è attribuita dal C.C e dalle normative in materia.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da otto componenti, di cui metà eletti dai componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti dai componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Le modalità di elezione dei componenti del CdA sono descritte nell'art. 18 dello Statuto a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente; la perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal CdA. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5, comma 7-bis del Decreto, l'Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Al CdA sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, pertanto il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti

necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

Le attribuzioni del CdA sono definite nell'art. 20 dello Statuto; nello specifico:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i Consiglieri espressi dai datori di lavoro e tra quelli rappresentanti i lavoratori;
- individua gli indirizzi per l'organizzazione e gestione del Fondo;
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- predisponde il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulla nomina di commissioni specifiche sui diversi temi, con poteri consultivi;
- delibera sulla scelta del Depositario delle risorse affidate in gestione, stipulando la relativa convenzione;
- delibera sulla scelta del gestore amministrativo, stipulando la relativa convenzione;
- delibera sulla scelta della o delle compagnie di assicurazione a cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche;
- adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario in conformità con le normative vigenti in materia ed i criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
- riferisce alla Commissione di Vigilanza in merito alle eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso ed ai provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio stesso;
- provvede a rendere operative tutte le disposizioni necessarie per ottemperare alle norme di legge o a sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della Commissione di Vigilanza, procedendo anche all'adeguamento dello Statuto del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative;
- ove se ne verifichi l'esigenza, predisponde: 1) i regolamenti attuativi dello Statuto; 2) le eventuali modificazioni allo Statuto che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- avvia le procedure di elezione dei componenti l'Assemblea, con le modalità previste dal Regolamento elettorale e garantisce la trasparenza dell'elezione;
- determina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, l'entità della quota di iscrizione al Fondo e della quota associativa;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto;
- delibera su ogni altro argomento la cui competenza non è esplicitamente attribuita all'Assemblea e sia finalizzato alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo.

Con particolare riferimento al solo **processo di investimento**, il CdA svolge le seguenti funzioni:

- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza, nonché le raccomandazioni del Comitato finanziario, adottando le relative determinazioni;
- revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal CdA, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio, inoltre:

- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute degli organi sociali provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni;
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente a una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto del Fondo o affidatogli dal CdA.

In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, il Collegio dei Sindaci:

- esercita la funzione di revisione legale dei conti;
- valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna;
- segnala al CdA le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate, conservando un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive;
- ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- ha l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Con particolare riferimento al solo **processo di investimento e alla gestione finanziaria**, il Collegio Sindacale non ha compiti specifici ma, come già specificato, nell'ambito dei doveri e compiti previsti dallo Statuto e dalle disposizioni normative vigenti, ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché segnalare i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo e svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente riferendo direttamente al CdA. Il Direttore Generale ha la responsabilità di verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto.

Il Direttore Generale è preposto:

- a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo pensione, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e dei servizi a questo erogati nonché l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili;
- a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del Fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei Gestori finanziari e del Depositario.

Il Direttore Generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del Fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali.

Il Direttore Generale assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Comitati/Commissioni

Agli organi precedentemente descritti, si aggiungono i/le Comitati/Commissioni eventualmente istituiti/e su delibera del CdA che ne determina le specifiche attribuzioni.

Nello specifico, il CdA ha istituito un **Comitato Finanziario**, composto da Consiglieri in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze e di esperienze ritenuti adeguati alle attribuzioni assegnate, al quale sono affidate attività afferenti alla gestione finanziaria.

Al Comitato Finanziario compete, in particolare, la supervisione della gestione del patrimonio del Fondo e il raccordo funzionale fra il CdA e i diversi soggetti incaricati dal Fondo allo svolgimento delle attività legate alla gestione finanziaria. A tale scopo, e ferma restando la piena titolarità del CdA ad agire direttamente sulle tematiche di carattere finanziario, il Comitato sviluppa la propria agenda avendo a riguardo il monitoraggio, l'analisi e la valutazione degli aspetti di seguito riportati, riguardo ai quali il Comitato esprime la propria posizione:

- formula le raccomandazioni per l'Organo di Amministrazione;
- valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e attua le eventuali decisioni a essa assegnate riferendone all'Organo di Amministrazione;
- verifica periodicamente la politica di investimento e, se ritenuto necessario, propone all'Organo di Amministrazione le modifiche da apportare.

2.3. FUNZIONI FONDAMENTALI

In linea con quanto previsto dall'Art. 5-ter del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione del Rischio (di seguito anche "FGR") e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche "FRI").

Funzione di Gestione del Rischio

La Funzione di Gestione del Rischio concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza e l'efficacia del sistema nel suo complesso. La FGR concorre, inoltre, alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza ed efficacia del sistema stesso.

Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nel Fondo o nei fornitori esterni cui sono state esternalizzate le attività, almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:

- gestione delle attività e delle passività;
- investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- gestione dei rischi operativi;
- gestione dei rischi correlati alle riserve;
- assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

Tenendo particolare conto della dimensione e della natura del Fondo nonché della portata e della complessità delle attività svolte, allo scopo non solo di rispettare il principio di proporzionalità e il contenimento dei costi ma anche di evitare la previsione di una struttura organizzativa troppo complessa rispetto alle peculiarità del Fondo, il CdA ha deliberato di esternalizzare la Funzione di Gestione del Rischio, con rapporto diretto al Direttore Generale e ha provveduto all'affidamento della stessa.

Il Fondo garantisce che tale funzione svolga le mansioni previste normativamente ex artt. 5-bis e 5-quater del Decreto con autonomia, indipendenza e obiettività di giudizio, consentendo l'accesso a tutte le attività del Fondo comprese quelle esternalizzate e adottando precise misure anti-ritorsive a fronte dell'obbligo di segnalazione alla Covip ex art. 5-bis comma 5 del Decreto definite nella delibera di nomina della predetta funzione. Tale funzione è indipendente e distinta da ogni altra funzione del Fondo.

Funzione di Revisione Interna

La Funzione di Revisione Interna, riferendo direttamente all'Organo di Amministrazione, ha la responsabilità di garantire il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di governo societario e le necessità di adeguamento, anche attraverso attività di supporto e di consulenza alle altre funzioni del Fondo. In relazione alla suddetta Funzione, a seguito di opportune valutazioni, tenendo in particolare conto della dimensione e della natura del Fondo nonché della portata e della complessità delle attività svolte, il CdA ha deliberato di esternalizzare la Funzione di Revisione Interna e ha provveduto all'istituzione e all'affidamento della stessa. Nel dettaglio, la FRI:

- verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi riguardanti il Fondo pensione;
- verifica l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno di cui all'articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

Il Fondo garantisce che tale funzione svolga le mansioni previste normativamente ex artt. 5-bis e 5-quater del Decreto con autonomia, indipendenza e obiettività di giudizio, consentendo l'accesso a tutte le attività del Fondo comprese quelle esternalizzate e adottando precise misure anti-ritorsive a fronte dell'obbligo di segnalazione alla Covip ex art. 5-bis comma 5 del Decreto

definite nella delibera di nomina della predetta funzione. Tale funzione è indipendente e distinta da ogni altra funzione del Fondo.

2.4. SOGGETTI ESTERNI CHE RIENTRANO NELLA GESTIONE DEL FONDO

Non avendo il Fondo un organigramma in cui sia inserito personale dipendente (o a collaborazione), per lo svolgimento di una serie di funzioni e attività si avvale di outsourcer, come di seguito riepilogato.

Funzione Finanza

La **Funzione Finanza** si occupa delle attività di seguito riportate:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento;
- svolge l'attività istruttoria per la selezione dei gestori finanziari e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo con riferimento alla situazione di ogni singolo Comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, di facile lettura, destinata a essere conservata negli archivi della forma pensionistica per dieci anni, in modo da consentire la ricostruzione degli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate. Particolare attenzione è posta nella verifica e nella valutazione degli investimenti in strumenti alternativi e in derivati;
- verifica periodicamente, con il supporto del consulente per gli investimenti etici (ove presenti), il rispetto da parte dei soggetti della Delibera "Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento incaricati della gestione delle indicazioni date in ordine ai principi e ai criteri di investimento sostenibile e responsabile", laddove previsti nell'ambito dei criteri di attuazione della politica di investimento;
- formula proposte al Comitato Finanziario o all'Organo di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con i soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, Depositario ecc.), al fine di fornire il supporto necessario sugli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo di amministrazione.

Il soggetto esercitante la Funzione Finanza è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze e di esperienze ritenuti adeguati.

Gestore Amministrativo

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata, tramite apposita Convenzione, a IN.VA. S.p.A. (Gestore Amministrativo), ai sensi della legge regionale n° 27/2006 della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Il **Gestore Amministrativo**, in base al Contratto stipulato, fornisce al Fondo i seguenti servizi amministrativi, contabili, logistici, gestionali e di supporto:

- a) gestione amministrativo-contabile; fornitura e gestione dei sistemi informativi e delle infrastrutture; elaborazione bilanci consuntivo e previsionale e reportistiche previste dalle normative in materia o necessarie ai fini gestionali; servizi di *back office*, di amministrazione titoli e di valorizzazione patrimonio; servizi di *front office* e di *contact center*; servizio di gestione delle adesioni e delle posizioni degli iscritti; servizio di gestione delle contribuzioni; servizio di gestione delle prestazioni; servizio di gestione degli interscambi informativi con l'INPS; servizio di gestione dei pagamenti; servizi di gestione personale/collaboratori; servizi di postalizzazione; servizi di prevenzione e di protezione dai rischi in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; servizio di supporto alla gestione del piano di emergenza; altre attività amministrative e tecniche che si rendessero necessarie ai sensi della normativa di settore o per adeguamenti a *best practice* o ancora per il perseguimento degli obiettivi della l.r. 27/2006;
- b) supporto organizzativo e gestionale; espletamento degli adempimenti normativi, civilistici, fiscali e di vigilanza; messa a disposizione delle funzioni rilevanti (quali a titolo esemplificativo la funzione di *compliance* e la funzione finanza); supporto nei rapporti con l'autorità di vigilanza e le controparti istituzionali;
- c) consulenza e supporto tecnici: nell'analisi dei bisogni previdenziali del collettivo degli iscritti e nella definizione/revisione dell'*asset allocation strategica* e delle politiche di investimento a livello generale e dei singoli comparti di investimento e nell'espletamento delle procedure di selezione dei gestori patrimoniali; nell'espletamento delle procedure di selezione del Depositario; nella definizione delle tipologie di prestazioni (ivi comprese quelle accessorie) da erogare e nell'espletamento delle selezioni relative all'affidamento del servizio di erogazione delle rendite e delle prestazioni accessorie; nella definizione/revisione e implementazione delle procedure operative; nella definizione/revisione e implementazione delle politiche scritte e della documentazione ufficiale; nell'espletamento dell'attività di *gap analysis* e di *assessment*; nella selezione degli *outsourcer*; nell'analisi e nella definizione degli adempimenti connessi ad operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo operazioni di fusione o di liquidazione;
- d) fornitura dei servizi legali; difesa, assistenza e rappresentanza in giudizio;
- e) messa a disposizione della struttura logistica, delle dotazioni, del personale e dei servizi per la gestione dei servizi di segretariato e supporto agli organi sociali, alla direzione generale e alle diverse funzioni del Fondo, in assenza di situazioni di incompatibilità del personale impiegato;
- f) messa a disposizione della struttura logistica, delle dotazioni, del personale e dei servizi per la gestione dei rapporti con i lavoratori iscritti e con le aziende/enti associati al Fondo, inclusa la formazione e l'aggiornamento periodico dei soggetti preposti alla raccolta delle adesioni e all'erogazione dei servizi previsti;
- g) interventi e iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di promozione finalizzati all'aumento delle adesioni al Fondo (eventi divulgativi, campagne informative, realizzazione di progetti strutturati di *marketing* e comunicazione).

Funzione di *Compliance*

La **Funzione di *Compliance*** - funzione di controllo di secondo livello - è parte integrante del sistema di controllo interno del Fondo e ha il compito di assicurare la coerenza delle procedure interne e l'obiettivo di prevenire la violazione di norme, di regole e procedure deliberate dal CdA, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione. A tal fine, la Funzione di *Compliance* controlla preventivamente la conformità della gestione al quadro normativo di riferimento e ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi di non conformità alle norme, anche attraverso attività di supporto e consulenza agli Organi

Sociali e alle altre funzioni del Fondo. La Funzione di *Compliance*, seguendo l'evoluzione della normativa di settore, presiede tutte le attività relative alla conformità legale e procedurale del Fondo. In particolare la Funzione di *Compliance* si occupa degli ambiti di attività di seguito riportati:

- afferenti alla gestione documentale e di supporto alla *governance*;
- afferenti alla gestione della contrattualistica con *outsourcer*/fornitori esterni;
- afferenti al monitoraggio della conformità esterna e interna a normative, regolamenti e *best practice*;
- afferenti alla gestione degli adempimenti *privacy*;
- afferenti alla consulenza e al supporto nelle controversie e nei contenziosi;
- afferenti all'assistenza e alla comunicazione agli *stakeholder* e alla gestione dei rapporti associativi.

Il soggetto esercitante la Funzione di *Compliance* è in possesso di preparazione professionale, livello di conoscenze e di esperienze ritenuti adeguati.

2.5. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Gli attori coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 recante le *Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento*, sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Comitato Finanziario;
- Direttore Generale;
- Funzione Finanza;
- Funzione di *Compliance*;
- Funzione di Gestione del Rischio;
- Funzione di Revisione Interna.

A questi si aggiungono:

- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Depositario;

i cui rispettivi ruoli e compiti assegnati, in relazione al processo di investimento, sono nel seguito delineati.

I Gestori Finanziari provvedono all'impiego delle risorse patrimoniali del Fondo nel rispetto delle previsioni e dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative, nonché nei limiti e in conformità alle convenzioni di gestione che ciascun gestore ha stipulato con il Fondo. L'insieme delle operazioni poste in essere dal gestore sono dettagliate nell'ambito delle convenzioni. L'insieme delle operazioni effettuate dai Gestori sono dettagliate nell'ambito delle convenzioni e del Service Level Agreement (SLA).

Il **Depositario** provvede alla custodia delle risorse affidate in gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Inoltre, esegue le istruzioni impartite dai gestori se le stesse non sono contrarie alla legge, allo Statuto del Fondo, ai criteri stabiliti nelle vigenti disposizioni normative e alle convenzioni di gestione. Infine, amministra i movimenti di conto corrente intestati al Fondo rubricati ai gestori ed esegue le operazioni disposte dal Fondo. L'insieme delle operazioni effettuate dal Depositario sono dettagliate nell'ambito della convenzione e dello SLA.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il comma 5 dell'art. 4-*bis* del Decreto prescrive l'adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche "SCI") che coinvolge strutture, soggetti e procedure di verifica dell'operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l'obiettivo di garantire l'efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l'emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

I soggetti rilevanti nell'ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, il **Collegio dei Sindaci** che rappresenta il vertice del sistema di vigilanza, il **Consiglio di Amministrazione**, quale organo di supervisione strategica, che si avvale dell'attività svolta dal Comitato Finanziario al fine del monitoraggio di un efficace sistema di controllo e di gestione dei rischi finanziari, nonché il **Direttore Generale** cui spetta il compito di assicurare l'attuazione del sistema di controllo interno adottato dal Fondo. A questi si aggiungono le **Funzioni Fondamentali e la Funzione di Compliance**, i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo.

Con particolare riferimento alle Funzioni Fondamentali e alla Funzione di *Compliance*, che ricoprono un ruolo centrale nel sistema di controllo interno, si intende precisare che il Fondo non ha provveduto all'istituzione di una Funzione Attuariale, in quanto non copre direttamente i rischi biometrici né garantisce direttamente un determinato livello di prestazioni o un rendimento minimo degli investimenti.

Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità. Nello specifico:

- **controlli di primo livello** (o controlli di linea): consistono nelle verifiche dirette ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle strutture operative interne, ove esistenti, o esterne di cui si avvale il Fondo, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
- **controlli di secondo livello**: consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, ovvero la Funzione di Gestione del Rischio e la Funzione di *Compliance*, con l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale).
- **controlli di terzo livello**: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da strutture indipendenti con riporto funzionale diretto al CdA, con l'obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione interna.

Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori figure di controllo di cui si avvale il Fondo, ovvero:

Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008, designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 33 del ridetto decreto.

Data Protection Officer (DPO) è il soggetto preposto alla valutazione e alla gestione del trattamento di dati personali (e dunque alla loro protezione) nonché alla libera circolazione dei dati stessi ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679. Al DPO è stato affidato anche l'incarico di gestore del canale interno di segnalazione istituito da FONDEMAIN, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (cd. normativa Whistleblowing).

4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

In ottemperanza alle disposizioni dell'Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la **Funzione di Gestione del Rischio** e ha approvato la **Politica di gestione dei rischi**.

La **Politica di Gestione dei rischi** identifica i principi e gli standard minimi inerenti al *processo di gestione e controllo dei rischi* del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Delibere Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.

La **Politica di gestione dei rischi** definisce, tra l'altro, i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio dei rischi. La gestione dei rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell'organizzazione del Fondo, tra i quali assumono un ruolo rilevante:

- la **Funzione di Gestione del Rischio** riporta direttamente al Direttore Generale ed è responsabile della metodologia e del processo di valutazione e monitoraggio dei rischi. In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio concorre, con il CdA, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando il coordinamento e il raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. La Funzione è inoltre responsabile della definizione dei criteri e delle metodologie di misurazione e valutazione dei rischi ritenute adeguate al monitoraggio degli stessi, sulla base dei criteri fissati dall'Organo di Governo, e predispone il documento di valutazione interna del rischio e la reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie da trasmettere al CdA e al Direttore;
- il **Consiglio di Amministrazione** assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi maggiormente significativi, ivi compresi i rischi derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo. Nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo inerenti al sistema di gestione dei rischi, il CdA definisce, con il supporto della Funzione di Gestione del Rischio, un efficace sistema di gestione dei rischi ed è responsabile della definizione della **Politica di Gestione dei Rischi** e della valutazione dell'adeguatezza della stessa, con cadenza almeno triennale, in relazione alla complessiva attività svolta dal Fondo e alla tolleranza al rischio. Inoltre, anche con riguardo alle attività esternalizzate, l'Organo Amministrativo assicura la conformità delle stesse alla gestione dei rischi del Fondo, alla **Politica di Gestione dei Rischi** adottata, alle leggi e ai regolamenti, richiedendo che i sistemi impiegati forniscano accurate e tempestive analisi sulle esposizioni al rischio. A tal fine, il CdA è costantemente informato, secondo scadenze fissate, sulle esposizioni e sui rischi e in presenza di criticità significative, impartisce le direttive per l'adozione delle idonee misure correttive;
- il **Direttore Generale** è responsabile, sulla base delle direttive impartite dall'Organo Amministrativo, dell'attuazione degli obiettivi fissati in tema di gestione dei rischi (tenendo conto anche del contesto di mercato), del mantenimento e del monitoraggio della **Politica di Gestione dei Rischi**. Con il contributo della Funzione di Gestione del Rischio, il Direttore specifica e formalizza le direttive e ogni altra restrizione da assegnare alle strutture operative, sovrintendendo al processo di predisposizione della reportistica, su materie attinenti all'area di gestione dei rischi, che resta comunque in capo alla Funzione di Gestione dei Rischi, da impiegare per le comunicazioni periodiche all'Organo Amministrativo.

La struttura di *risk governance* è, inoltre, rafforzata dalla presenza delle seguenti funzioni/soggetti di supporto, ognuno deputato al presidio dei rischi di propria competenza, per le cui attribuzioni si rimanda al precedente § “2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO”:

- Collegio Sindacale;
- Funzione di Revisione Interna;
- Funzione Finanza;
- Funzione di *Compliance*;
- Comitato Finanziario;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Data Protection Officer (DPO);

Il **processo di gestione e controllo dei rischi**, descritto nella Politica di gestione dei rischi, permette di identificare, valutare e gestire i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell’attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) **Identificazione e definizione dei rischi**: consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un’adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi**: consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi**: consiste nelle attività che comportano l’assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **Reporting dei rischi e segnalazioni**: consiste nella produzione di un’adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

La Tabella che segue, fornisce una rappresentazione delle classi di rischio a cui il Fondo è o potrebbe essere esposto; si specifica che per i rischi che rivestono anche o prevalentemente una valenza operativa si fa riferimento alla tipologia di rischio operativo a cui gli stessi sono riconducibili in base alla tassonomia EIOPA.

MAPPA DEI RISCHI						
Financial risks	Liability risks	Rischi operativi	Business risk	Rischio politico e regolamentare	Rischi ESG	Rischi emergenti

La Funzione di Gestione dei Rischi effettua la **Valutazione Interna del Rischio**, ai sensi dell’art. 5-*nonies* del Decreto, con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo. I risultati della Valutazione Interna del Rischio sono sintetizzati e formalizzati in un apposito report che fornisce una valutazione globale del processo di gestione dei rischi implementato dal Fondo.

La Politica di Gestione dei Rischi è soggetta a revisione, da parte del CdA, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza. La Funzione di Gestione del Rischio, con il coinvolgimento delle strutture del Fondo interessate, è responsabile dell’elaborazione, della formalizzazione e dell’aggiornamento della politica di gestione dei rischi, nonché del monitoraggio dell’attuazione della stessa.

5. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Con l’obiettivo di assicurare l’adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell’art. 5-*octies* del Decreto, il Fondo ha redatto una **Politica di Remunerazione** che

illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.

Con il termine “remunerazione” si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.

Con la definizione e l’applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall’*Art. 5-octies*, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:

- **Equità:** la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto. Ciò vale sia per le posizioni apicali, come i componenti degli organi sociali, sia per tutto il personale coinvolto nelle attività del Fondo, per questi ultimi coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale di riferimento in vigore;
- **Competitività:** il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento;
- **Coerenza:** il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto dei fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo;
- **Meritocrazia:** il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere.

Nell’ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:

- **l’Assemblea dei Delegati** delibera sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera sulla elezione/nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, sulla determinazione dei loro compensi e sulla revoca degli stessi.
- **il Consiglio di Amministrazione** nomina il Direttore Generale e i Titolari delle Funzioni Fondamentali e ne determina il compenso; in relazione ai fornitori di servizi di attività essenziali o importanti, definisce i criteri di selezione sotto il profilo della professionalità, dell’onorabilità ed eventualmente della capacità finanziaria, così come descritto nella Politica di esternalizzazione e scelta del fornitore del Fondo. Il CdA definisce e approva la Politica di remunerazione, sottoponendola a revisione almeno ogni tre anni, ed è responsabile della sua corretta applicazione, assicurando il coinvolgimento delle Funzioni di Controllo nella definizione della stessa; inoltre, garantisce che i processi decisionali relativi alla politica siano chiari, documentati e trasparenti e includano misure atte ad evitare conflitti di interesse.

Ai sensi dell’*Art. 5-octies*, comma 1 del Decreto, la Politica è indirizzata:

- al Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente e Vice Presidente;
- al Collegio dei sindaci;
- al Direttore Generale;
- ai Titolari delle funzioni fondamentali: Funzione di Gestione dei Rischi e Funzione di Revisione Interna;
- ai Fornitori di servizi¹;
- ai Collaboratori e al Personale la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo.

¹ Fornitori di servizi di cui all’articolo 5-septies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE

Per tutto l'eventuale personale dipendente, la struttura remunerativa prevede l'erogazione di una remunerazione fissa determinata sulla base di criteri non discrezionali relativi alla professionalità e alla responsabilità del ruolo ricoperto. Al riguardo, la componente fissa, la cui corresponsione è garantita, comprende le voci economiche contrattuali previste nel CCNL.

Il compenso spettante ai componenti degli Organi Sociali (Amministratori e Sindaci) è deliberato dall'Assemblea dei Delegati. In particolare, gli **Amministratori** percepiscono una remunerazione fissa annua, riconosciuta in caso di partecipazione ad almeno il 70% delle riunioni nel corso del periodo di riferimento considerato, differenziato tra Presidente e Amministratori; per gli Amministratori eletti/nominati in rappresentanza degli Enti pubblici, ove previsto dal CCL² di riferimento, l'attività prestata in favore del Fondo viene remunerata nell'ambito dei compensi a questi corrisposti da parte del datore di lavoro a titolo di incarico aggiuntivo e il Fondo riconosce ed eroga l'emolumento in favore dell'ente di appartenenza dell'Amministratore. Non è prevista per i componenti del CdA la corresponsione di gettoni di presenza alle riunioni e non è prevista l'erogazione di una remunerazione variabile o altre forme di *benefit* o indennità.

Il compenso spettante ai **componenti del Collegio Sindacale**, si sostanzia in una remunerazione fissa annua, invariante per l'intera durata del mandato, differenziata tra Presidente e Sindaci. Al pari degli Amministratori, anche per i Sindaci non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza alle riunioni, non è prevista l'erogazione di una remunerazione variabile o altre forme di *benefit* o indennità.

Il compenso previsto per il **Direttore Generale** si sostanzia:

- in una remunerazione fissa frutto di una negoziazione privata tra il Fondo e il singolo individuo che remunera la specializzazione professionale, il ruolo organizzativo ricoperto e le responsabilità professionali connesse all'attività direzionale svolta, con un inquadramento contrattuale quale Dirigente del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi (cd. CCNL Dirigenti Industria);
- in una remunerazione variabile, finalizzata a premiare le competenze tecniche e la complessità del ruolo ricoperto dal Direttore Generale, definita e corrisposta in via straordinaria a discrezione del CdA; tale remunerazione si sostanzia in un premio *una tantum*, il cui ammontare è deliberato dal CdA, in relazione all'attività svolta.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, il Fondo valuta tutti gli eventuali rischi connessi alla definizione e all'erogazione della remunerazione variabile, compresi i rischi derivanti da fattori ESG, con lo scopo di scoraggiare l'assunzione di rischi in tema di sostenibilità. Sebbene al momento, non siano previste componenti variabili, e in particolare componenti variabili legate al raggiungimento degli obiettivi ESG, l'eventuale previsione delle stesse, sarà attuata in linea con il principio di sana, prudente ed efficace gestione del Fondo.

La remunerazione dei responsabili delle **Funzioni Fondamentali** è determinata dal CdA, in misura adeguata rispetto al livello di responsabilità e all'impegno connessi al ruolo assunto. Il Fondo ha deliberato la nomina in *outsourcing* della Funzione di Gestione del Rischio e della Funzione di Revisione Interna, pertanto, in merito alla retribuzione, si fa riferimento a quanto definito per i **Fornitori di servizi esterni**. In relazione a questi ultimi, il Fondo si impegna ad adottare una politica retributiva tale da non compromettere i principi di sana e prudente gestione e tale da incoraggiare un'eccessiva esposizione al rischio, riconoscendo un corrispettivo frutto di un'attenta valutazione realizzata dal Fondo, in fase di selezione del fornitore di servizi, in termini di rapporto qualità/prezzo e di prassi di mercato in relazione al servizio prestato, in linea con quanto previsto nell'ambito della politica di esternalizzazione.

² Ad esempio, nel caso del CCRL "Area Dirigenziale dell'amministrazione Regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta"

Infine, in considerazione dell'attuale struttura organizzativa del Fondo e dell'attuale sistema di responsabilità e poteri, oltre al Direttore Generale e ai Responsabili delle Funzioni Fondamentali, si identificano:

- i soggetti affidatari delle “**funzioni rilevanti**” ai sensi della Politica di esternalizzazione e scelta del fornitore del Fondo, quali la Funzione Finanza e la Funzione di *Compliance*, i cui compensi rientrano nell'ambito dei corrispettivi riconosciuti a IN.VA. S.p.A. per i servizi resi ai sensi del Contratto di servizi vigente tra le parti;
- i dipendenti in forza presso IN.VA. S.p.A., tra il “**personale rilevante**” ovvero tra i soggetti la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio del Fondo. In particolare, lo schema retributivo a favore del personale rilevante è composto da una remunerazione, definita sulla base del CCNL Metalmeccanici Industria e del CCNL Dirigenti Industria, rientrante nell'ambito dei corrispettivi riconosciuti a IN.VA. S.p.A. per i servizi resi ai sensi del Contratto di servizi vigente tra le parti.

La Politica di Remunerazione è soggetta a revisione, da parte del CdA, almeno ogni tre anni dalla data di approvazione (o dall'ultima revisione se più recente).